

RISOLUZIONE n. 3/2000 del 27.6.2000

Efficacia delle delibere di decadenza del Consiglio di Presidenza e modalità di esecuzione delle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato di accoglimento dei ricorsi o delle istanze di sospensiva contro i provvedimenti di decadenza dei giudici tributari

Il Consiglio di Presidenza, ai sensi dell'art. 24, lettera d), D.Lgs. 545/92 *“delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle Commissioni tributarie”*.

Ai sensi dell'art. 12, n. 2, D.Lgs. 545/92 *“la decadenza è dichiarata con decreto del Ministro delle Finanze, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza”*.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, n. 2 e 24, lettera c) D.Lgs. 545/92, la declaratoria di decadenza, pronunciata dal Consiglio, pur non avendo natura di provvedimento conclusivo del procedimento, ha tuttavia efficacia vincolante ed il successivo decreto ministeriale è recettivo della pronuncia del Consiglio e spiega necessariamente effetti dalla data della delibera consiliare.

Il Decreto del Ministro delle Finanze rappresenta, quindi, la forma che l'atto deve necessariamente assumere e che, quanto al merito, deve essere conforme alla delibera di decadenza.

Nell'ambito del **potere di autorganizzazione** attribuito dall'art. 24 lettere c) ed f) D.Lgs. 545/95 e che costituisce uno dei poteri nei quali si articola l'amministrazione della giurisdizione, il Consiglio di Presidenza, considerata l'efficacia vincolante della delibera di decadenza, invita i Presidenti delle Commissioni tributarie a non inserire nei collegi giudicanti i componenti dichiarati decaduti, dalla data di comunicazione del provvedimento, al fine di evitare che i medesimi – essendo state già accertate le condizioni di legge per la relativa declaratoria – continuino ad esercitare le funzioni.

Si tratta, quindi, non tanto di efficacia immediata del provvedimento di decadenza, quanto piuttosto di provvedimento che attiene al regolare funzionamento delle Commissioni tributarie.

D'altra parte consentire ad un giudice tributario l'esercizio della funzione giurisdizionale dopo la declaratoria di decadenza pronunciata dal Consiglio (alla cui esclusiva competenza la legge attribuisce la relativa valutazione), risulterebbe contrario ai principi generali dell'ordinamento e potrebbe dar luogo ad irregolare composizione del collegio giudicante.

Al Consiglio di Presidenza, cui compete, ai sensi dell'art. 24, lettera d) D.Lgs. 545/92, la “*delibera su ogni ... provvedimento riguardante i componenti delle Commissioni tributarie*” spetta – anche in caso di accoglimento delle istanze di sospensiva da parte dei giudici amministrativi – l'adozione dei provvedimenti di esecuzione ed in particolare la riammissione nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, e che pertanto, **non può essere attuata d'ufficio dai Presidenti delle Commissioni tributarie.**

I Presidenti delle Commissioni tributarie, pertanto, dovranno trasmettere le istanze di riammissione nell'esercizio delle funzioni al Consiglio di Presidenza, competente a deliberare al riguardo, e, solamente a seguito del positivo provvedimento, i componenti esclusi potranno essere reinseriti nelle tabelle di composizione delle sezioni e dei collegi.

Il Presidente: CALIENDO